CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1. Oggetto del contratto.
Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Azienda Ospedaliera San Carlo, di seguito denominata Azienda, consistente principalmente, nell'indirizzare l'Azienda nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

Il Broker, incaricato a seguito della gara in oggetto, dovrà identificare e valutare le esigenze assicurative dell'azienda, orientandola nella scelta dei prodotti assicurativi più idonei. Le prestazioni del Broker dovranno tassativamente essere svolte in conformità al contenuto delle linee guida 2008 della Regione Lombardia e alle norme in materia contenute nella circolare 46/SAN/04 della Regione Lombardia.
Il Broker dovrà prestare, a titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, i seguenti servizi:

a) individuazione, analisi e valutazione periodiche dei rischi connessi all'attività dell'Azienda, compresa la valutazione delle posizioni effettive e probabili;
b) assistenza continua nell'individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi verificatisi in passato;
c) indicazione degli interventi di razionalizzazione più idonei;
d) analisi e valutazione continua delle coperture esistenti in Azienda in relazione, in particolar modo, alla loro efficacia ed economicità;
e) consulenza e assistenza nell'attività di risk management dell'Azienda;
f) studio e realizzazione del progetto definitivo per le coperture assicurative, completo delle indicazioni presunte dei premi, del costo approssimativo, degli interventi di miglioramento,delle protezioni attive e passive;
g) predisposizione degli allegati tecnici ai capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del Contraente che l'Azienda riterrà di indire per l'assicurazione di polizze assicurative;
h) report annuali sulla situazione del mercato assicurativo (entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno);
i) trasmissione semestrale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, con report finale annuale;
j) collaborazione alla gestione amministrativa delle polizze stipulate successivamente all'aggiudicazione del contratto e assistenza all'Azienda sotto il profilo tecnico per tutte le vicende relative ai contratti (variazioni, modifiche, scambi di documentazione e dichiarazioni annuali,certificazioni e relazioni assicurative ecc.),
k) predisposizione di scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l?azienda e le Compagnie assicuratrici con comunicazione all'Azienda, con almeno quindici giorni di anticipo, delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi e degli incassi dei risarcimenti;
l) assistenza e collaborazione nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi a passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;

m) predisposizione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
n) aggiornamento e formazione del personale dell'Azienda addetto alla gestione assicurativa;
o) fornire consulenza in materia assicurativa in generale;
p) assistenza, ove richiesta nei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali l'Azienda riveste il ruolo di danneggiato (c. d. sinistri attivi) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne per l'eventuali esigenze di consulenza specifica (legale-peritale).

Articolo 2. Durata del contratto.
Vedasi bando di gara

L'azienda richiede al broker aggiudicatario di prendere immediato contatto con il broker uscente al fine di rendere possibile il trasferimento di tutte le informazioni/attività utili e necessarie per lo svolgimento del servizio che avrà decorrenza dal 31/12/2008 alle ore 24:00.
Sarà cura e competenza del broker incaricato a seguito della presente selezione provvedere alla preparazione della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2008 alle ore 24:00 - 31.12.2012 alle ore 24:00.

Articolo 3. Diritti dell'Azienda Ospedaliera.
Restano di esclusiva ed incondizionata competenza dell'Azienda Ospedaliera:
a) Le valutazioni e le decisioni in relazione alle proposte formulate dal broker nell'ambito del presente appalto di servizi, con particolare riferimento alla documentazione eventualmente predisposta ai fini della gara per l'assegnazione dei contratti assicurativi;
b) Le valutazioni e le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare;
c) le valutazioni, le decisioni e l'adozione degli atti, dei capitolati d'oneri e dei documenti tutti da utilizzare per i, collocamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative da adottare;
d) La sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali impegnativi per l'Azienda Ospedaliera, ivi compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Articolo 4. Compensi professionali al broker.
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per l'Amministrazione dell'Azienda in quanto la remunerazione, come prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Articolo 5. Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto.
Al broker viene espressamente vietata la cessione - in tutto o in parte- del sevizio, nonché il suo subappalto anche parziale.

Articolo 6. Altre prescrizioni a carico del broker.
Nello svolgimento del servizio, al broker è fatto espresso divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda e di stipulare o sottoscrivere atti e/o

contratti che possono in qualche modo impiegare l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso.

Articolo 7. Inadempienze contrattuali.
L'Azienda ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incaricato, nei termini previsti dalla legge di riferimento vigente ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Articolo 8. Oneri a carico del broker.
Son a carico del broker:

a) Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
b) I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Articolo 9. Divergenze.
Per eventuali divergenze sorte tra l'Azienda ed il broker circa l'interpretazione del presente contratto e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, sarà competente il foro di Milano.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti contraenti danno atto e si impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati personali conferiti del presente contratto secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi dolo per le finalità e le necessità connesse al rapporto contrattuale stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì:.....

La società L'AZIENDA OSPEDALIERA

Per accettazione espressa , anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle seguenti clausole:
Articolo 3. Diritti dell'Azienda ospedaliera.
Articolo 4. Compensi professionali al broker.
Articolo 5. Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto.
Articolo 7. Inadempienze contrattuali.
Articolo 9. Divergenze.

Milano, lì

La società L'AZIENDA OSPEDALIERA